

DELIBERAZIONE 20 FEBBRAIO 2014
59/2014/E/COM

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PER LA TRATTAZIONE DEI RECLAMI, DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE 188/2012/E/COM

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 febbraio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il D.P.R. 9 maggio 2001, n. 244;
- il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e, in particolare l'art. 14, comma 2, lett. f-ter) (di seguito: D.Lgs. 387/03);
- il D. Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.Lgs. 93/11) e, in particolare, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento e nuova struttura organizzativa dell'Autorità, adottato con deliberazione del 30 maggio 2013, 226/2013/A (di seguito: Regolamento di organizzazione);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com, di approvazione della disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 188/2012/E/com, l'Autorità ha approvato la disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema gnl o di distribuzione, ai sensi dell'articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11;
- la deliberazione 188/2012/E/com, all'articolo 3, comma 6, prevede che, nei casi in cui la problematica oggetto di reclamo risulti di evidente soluzione o possa essere risolta sulla base di precedenti affini o di orientamenti consolidati dell'Autorità, unitamente alla comunicazione dell'avvio del procedimento, l'Autorità stessa trasmetta alla parti una proposta di risoluzione della relativa controversia;
- ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione 188/2012/E/com, per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita dall'articolo 2, comma 1, della legge 481/95 e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione, con il termine Autorità si fa riferimento all'Organo collegiale composto dal Presidente e dagli altri Componenti;
- le esigenze di semplificazione e celerità procedimentale sottese alla previsione di cui al sopra richiamato articolo 3, comma 6, consentono di intestare direttamente alla Direzione competente per materia il compito di formulare e trasmettere alle parti la proposta di risoluzione della controversia oggetto del reclamo;
- le modifiche all'Allegato A della deliberazione 188/2012/E/com, richieste al fine indicato al precedente alinea, riguardando profili strettamente inerenti l'organizzazione interna dell'Autorità, non necessitano di essere sottoposte a consultazione, dal momento che l'articolo 1, comma 2, dell'Allegato A della deliberazione GOP 46/09 esclude espressamente dall'ambito di applicazione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità i procedimenti relativi agli atti di organizzazione interna;
- considerato che, a seguito della soppressione della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, la Direzione competente in materia di risoluzione delle controversie tra operatori è divenuta, ai sensi del Regolamento di organizzazione, la Direzione Relazioni istituzionali e Arbitrati (DRIA).

RITENUTO CHE:

- sia necessario modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), dell'Allegato A della deliberazione 188/2012/E/com, al fine di adeguarlo al nuovo Regolamento di organizzazione;
- sia necessario modificare l'articolo 3, comma 6, dell'Allegato A della deliberazione 188/2012/E/com, al fine di semplificare ulteriormente la procedura per addivenire a soluzioni concordate delle controversie sottoposte all'Autorità;
- al fine di garantire l'uniformità di orientamenti nella risoluzione delle controversie demandate alla decisione dell'Autorità, sia necessario che la Direzione competente alla formulazione della proposta ai sensi del sopra citato articolo 3, comma 6, comunichi, previamente, tale proposta al Collegio dell'Autorità;

- per garantire l'esigenza indicata al precedente alinea, sia necessario integrare lo stesso articolo 3, comma 6 con apposita previsione

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera d), dell'Allegato A della deliberazione 188/2012/E/com, sostituendo le parole "Direzione Affari Giuridici e Contenzioso" con le parole "Direzione che gestisce la procedura di risoluzione delle controversie";
2. di modificare l'articolo 3, comma 6, dell'Allegato A della deliberazione 188/2012/E/com nel modo seguente:
 - sostituire le parole "l'Autorità" con le parole "la Direzione competente";
 - prima delle parole "trasmette alle parti", inserire le parole ", previa informativa al Collegio dell'Autorità,";
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni